

Comunicazione n. DEM/1043874 dell'1-6-2001

inviata a ...

Oggetto: Quesito in materia di costituzione di società

Si fa riferimento ai contatti per le vie brevi, in data ..., durante i quali codesta società ha chiarito il contenuto del quesito precedentemente inviato, relativo all'applicabilità della normativa inerente la sollecitazione all'investimento ad un'offerta di azioni di una costituenda Società ovvero di una società già costituita, per la quale si intenda ampliare la compagine sociale mediante l'ingresso di nuovi soci.

In particolare, codesta società ha chiesto di conoscere se gli avvisi stampa recanti l'indicazione "si ricercano soci" o similari richiedano o meno la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo, nonché se l'inapplicabilità della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio si riferisca anche alle ipotesi nelle quali si ricerchino soci in numero inferiore a 200.

Per quanto attiene l'ipotesi della costituzione di una società per la quale, solo successivamente alla costituzione stessa, una parte residuale della partecipazione azionaria venga collocata presso il pubblico, si può affermare che essa sia rilevante ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di sollecitazione all'investimento e che gli annunci stampa volti alla ricerca di nuovi soci realizzino una tipica ipotesi di appello al risparmio diffuso.

Per quanto concerne la circostanza che la ricerca riguardi non più di 200 soci, si fa presente che l'art. 33 del regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, emanato in attuazione dell'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, individua i casi di inapplicabilità della normativa relativa alla sollecitazione all'investimento. Con riferimento al numero dei soggetti destinatari dell'offerta, contempla espressamente l'ipotesi di una offerta effettuata nei confronti di un numero di soggetti in numero inferiore a 200 unità e, per tale ipotesi, solleva l'offerente dagli adempimenti fissati dalla normativa in argomento, e pertanto dalla pubblicazione di un prospetto informativo.

Si fa presente che, in conformità all'orientamento già espresso dalla Consob in materia, la cerchia di duecento soggetti deve essere rappresentata dai destinatari della proposta e non dagli effettivi sottoscrittori. Pertanto, l'effettuazione di attività promozionali generalizzate non costituirebbe una fattispecie di esenzione dalla disciplina in esame.

Anche qualora, diversamente dall'ipotesi sopra rappresentata, la nuova società venisse costituita mediante l'offerta dei titoli rappresentativi rivolta nei confronti di soggetti non circoscrivibili numericamente (c.d. offerta per pubblica sottoscrizione), l'operazione assumerebbe i connotati tipici di una sollecitazione all'investimento.

p. IL PRESIDENTE
Maria Mazzarella Antonio Rosati